



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 novembre 2011 (16.11)
(OR. en)**

16907/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0314 (CNS)**

FISC 140

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	11 novembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 714 definitivo
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 714 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.11.2011
COM(2011) 714 definitivo

2011/0314 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di Stati membri diversi**

(rifusione)

{SEC(2011) 1332 definitivo}

{SEC(2011) 1333 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva 2003/49/CE¹ (nel prosieguo denominata "la direttiva") disciplina il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Poiché ha subito diverse modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione. La relazione illustra i motivi alla base di ciascuna modifica sostanziale e precisa quali disposizioni dell'atto precedente restano immutate.

I problemi affrontati dalla direttiva derivano dall'esistenza di particolari ostacoli al funzionamento del mercato interno in termini di imposte sulle società: i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni sono soggetti a un'imposizione superiore rispetto alle transazioni nazionali. Nel caso delle operazioni esclusivamente nazionali, il beneficiario del pagamento è soggetto all'imposta sulle società in quanto contribuente nello Stato membro di residenza ai fini fiscali. Nel caso delle operazioni internazionali, esse possono essere inoltre soggette a ritenute alla fonte nello Stato membro di origine. La finalità della presente direttiva è porre su un piano di parità i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni e i corrispondenti pagamenti nazionali sopprimendo la doppia imposizione giuridica, le formalità amministrative onerose e i problemi di flussi di liquidità per le società interessate.

La Commissione e le parti interessate internazionali sono sempre state convinte dell'esigenza di uno strumento europeo in questo settore fiscale, poiché né le misure unilaterali adottate dagli Stati membri, né gli accordi fiscali bilaterali hanno potuto fornire una soluzione in grado di soddisfare integralmente le esigenze del mercato interno. I trattati fiscali bilaterali non coprono tutte le relazioni bilaterali fra Stati membri, non aboliscono del tutto la doppia imposizione e nella fattispecie non forniscono mai una soluzione uniforme per le relazioni triangolari e multilaterali fra Stati membri.

Nella sua comunicazione del 5 novembre 1997 intitolata "Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea"² la Commissione ha sottolineato la necessità di un'azione coordinata a livello europeo per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa al fine di contribuire al conseguimento di alcuni obiettivi quali ridurre le distorsioni ancora esistenti nel mercato interno, prevenire eccessive perdite di gettito fiscale e conferire ai regimi fiscali un indirizzo più favorevole all'occupazione. Durante la riunione del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 si è tenuto un ampio dibattito sulla base della predetta comunicazione ed è stato deciso, tra le altre iniziative, di chiedere alla Commissione di presentare una proposta volta ad armonizzare l'imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni³. Il 4 marzo 1998 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi (COM(1998) 67 definitivo). Il 3 giugno 2003 il Consiglio Ecofin ha adottato la direttiva. Al fine di ridurre l'incidenza sul bilancio degli Stati membri importatori netti di capitali e tecnologie e per i quali le imposte su tali pagamenti rappresentavano una cospicua fonte di

¹ Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

² COM (1997) 564 definitivo del 5.11.1997.

³ GU C 2 del 6.1.1998.

gettito, è sembrato opportuno un approccio graduale per quanto riguardava l'ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva è stata dapprima modificata nel 2004, mediante le direttive 2004/66/CE⁴ e 2004/76/CE⁵ in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea. La prima introduceva nel testo della direttiva le imposte e le società di tali nuovi Stati membri cui si applica, mentre la seconda modificava il testo dell'articolo 6 della direttiva per introdurre disposizioni transitorie per la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca e la Slovacchia.

In seguito la direttiva 2006/98/CE⁶ del Consiglio inseriva il riferimento alle imposte e alle società di Bulgaria e Romania cui si applica la direttiva. Gli allegati IV, parte 6, e VII, parte 7, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania comprendevano deroghe temporanee⁷.

L'articolo 8 della direttiva dispone che la Commissione riferisca al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva, in particolare al fine di estenderne l'ambito di applicazione a società o imprese diverse da quelle previste. Al fine di ottenere le informazioni necessarie a redigere la relazione, la DG TAXUD ha chiesto all'International Bureau of Fiscal Documentation di effettuare un'indagine sull'attuazione della direttiva. La relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva è stata presentata in data 23 aprile 2009⁸. Essa indica che l'attuazione della direttiva è stata complessivamente soddisfacente e menziona eventuali modifiche volte ad ampliarne l'ambito d'applicazione.

La presente rifusione mira a risolvere alcuni dei problemi derivati dall'ambito d'applicazione limitato della direttiva. Esistono pagamenti transfrontalieri situati al di fuori dell'ambito d'applicazione che sono soggetti alla ritenuta alla fonte. Si propone pertanto di estendere l'elenco delle società cui si applica la direttiva e di ridurre le prescrizioni in materia di partecipazione azionaria che le società devono soddisfare per essere considerate consociate. Essa introduce inoltre un nuovo requisito per l'esenzione fiscale: il beneficiario deve essere soggetto all'imposta sulle società nello Stato membro in cui è stabilito per quanto concerne il

⁴ Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35.

⁵ Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106.

⁶ Direttiva 2006/98/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129.

⁷ Il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, GU L 157 del 21.6.2005, pagg. 278 e 311.

⁸ COM(2009) 179 definitivo.

reddito derivato dai pagamenti di interessi o di canoni. Tale condizione intende garantire che gli sgravi fiscali non siano concessi qualora il pertinente reddito non sia soggetto a imposizione e colmare quindi una lacuna giuridica suscettibile di essere sfruttata dagli evasori fiscali. Si propone infine una modifica tecnica volta a evitare le situazioni in cui i pagamenti effettuati da una stabile organizzazione e derivati dalle relative attività non sono esentati perché non costituiscono una spesa deducibile fiscalmente.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Dal 24 agosto al 31 ottobre 2010 sul portale web "Your voice in Europe" e sul sito web della DG TAXUD si è tenuta una consultazione pubblica sulle eventuali modifiche della direttiva. Sono state ricevute 71 risposte da diverse parti interessate, tra le quali 25 multinazionali, 3 grandi società, 18 associazioni del settore, 16 fiscalisti, 8 associazioni professionali e un funzionario di uno Stato membro. La prima conclusione dalle risposte ricevute conferma l'interesse suscitato dalle iniziative della Commissione. Si osserva una chiara tendenza a sostegno dell'esigenza di adottare provvedimenti e modificare la direttiva. Solo nel 7% delle risposte non si ritiene necessario aggiornare l'elenco delle entità coperte dalla direttiva e nel 4% non si concorda con il cambiamento di soglia di partecipazione azionaria per le imprese da considerare consociate. La maggioranza dei partecipanti (90% delle risposte) ha inoltre dimostrato una preferenza per l'allineamento dell'ambito d'applicazione personale della direttiva con quello della direttiva sulle società madri e figlie; la modifica della direttiva per prendere in considerazione le partecipazioni indirette per stabilire che le società sono consociate è stata accolta con il favore del 91% dei partecipanti; l'abbassamento dal 25% al 10% della soglia richiesta per considerare le società consociate è stato ritenuto positivo dall'87% dei partecipanti.

La valutazione d'impatto della Commissione verteva sui problemi derivati dalla ritenuta fiscale sui pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni: distorsioni economiche nelle strategie commerciali, costi di adeguamento generati dalle formalità amministrative e ritardi negli sgravi fiscali nonché rischio di doppia imposizione. Sono state prese in considerazione diverse alternative. Si è respinta l'idea di non adottare alcuna azione strategica poiché le difficoltà individuate avrebbero continuato a distorcere il processo dell'allocazione transfrontaliera di risorse. Estendere i benefici della direttiva a tutti i pagamenti fra imprese non correlate risulterebbe efficace per ridurre le conseguenze negative descritte ma sarebbe incoerente e meno efficiente rispetto alle altre finalità volte a migliorare il funzionamento della direttiva: la diversa imposizione di dividendi, interessi e canoni continuerebbe, mantenendo le relative distorsioni economiche; comporterebbe inoltre sostanziali riduzioni del gettito fiscale negli Stati membri e la sua attuazione sarebbe resa più difficoltosa poiché non esiste esperienza nell'armonizzazione dei pagamenti transfrontalieri fra società non consociate. Un'ulteriore alternativa consisterebbe nell'allineare i requisiti della direttiva con quelli della direttiva sulle società madri e figlie⁹ per quanto attiene all'imposizione dei dividendi. Questa è l'opzione scelta ai fini della presente rifusione, poiché offre un risultato più equilibrato: risulta più efficace nel ridurre le distorsioni economiche e non diminuisce il

⁹ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6, quale modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41.

gettito fiscale degli Stati membri quanto l'opzione precedente, un elemento di rilievo nell'attuale situazione delle finanze pubbliche. Per quanto attiene ai pagamenti degli interessi, le perdite non dovrebbero superare 200-300 milioni di euro e interesserebbero i tredici Stati membri che applicano ancora le ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita, ossia Belgio, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia e Ungheria; per quanto riguarda il pagamento dei canoni, le perdite non dovrebbero superare 100-200 milioni di euro e interesserebbero i sette paesi con il saldo negativo dei canoni più importante in termini di PIL, ossia Bulgaria, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia. Come precedentemente indicato, si tratta dell'opzione preferita dalle parti interessate che hanno risposto alla consultazione pubblica.

L'esclusione dei pagamenti dai benefici della direttiva nel caso in cui il reddito non sia soggetto all'imposizione nello Stato membro del beneficiario e la modifica tecnica volta a evitare le situazioni in cui i pagamenti effettuati da una stabile organizzazione e derivati dalle sue attività non siano esentati perché non costituiscono una spesa deducibile fiscalmente sono misure di natura puramente tecnica il cui impatto non può essere misurato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta. Le aliquote di ritenuta alla fonte sono stabilite dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro conformemente alle pertinenti opzioni di politica tributaria. Tali imposte possono essere ridotte o soppresse in virtù di convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione. Tuttavia, ciascuna convenzione specifica fissa le proprie aliquote in conseguenza di un compromesso raggiunto fra i due Stati firmatari. Di conseguenza le ritenute variano in virtù di ciascuna relazione bilaterale fra gli Stati membri e non vi sarà alcuna azione coordinata spontanea da parte degli Stati membri.

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è se e come gli obiettivi possono essere conseguiti meglio attraverso un'azione dell'UE. Il principio di base delle azioni europee risiede nella natura transfrontaliera del problema. Un'azione a livello europeo garantirà chiaramente strategie fiscali armonizzate e coordinate in questa particolare area della fiscalità. Gli Stati membri sarebbero vincolati nella stessa proporzione all'esenzione dalle ritenute alla fonte.

Principio di proporzionalità

Le modifiche proposte in questa rifusione devono essere proporzionate. Sulla base dei problemi individuati esse devono fornire soluzioni in grado di conseguire gli obiettivi fissati. La causa principale delle distorsioni economiche, dei costi di adeguamento alla normativa e del rischio di imposizione eccessiva o doppia risiede nell'esistenza delle imposte prelevate alla fonte; le disparità di trattamento fiscale dei diversi tipi di flussi transfrontalieri di capitali contribuiscono altresì a distorcere il comportamento economico. Le modifiche proposte nella presente rifusione mirano a estendere l'ambito d'applicazione della direttiva applicando l'esenzione fiscale a un maggior numero di casi. Questa soluzione contribuirà a conseguire la neutralità fiscale, a ridurre i costi di adeguamento alla normativa e a eliminare il rischio di

doppia imposizione in un maggior numero di casi, in modo che gli operatori economici possano distribuire le risorse con maggiore efficienza. L'iniziativa non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e lascia agli Stati membri la discrezionalità per le decisioni di ambito nazionale, poiché limita i propri effetti ai pagamenti transfrontalieri nell'UE.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Semplificazione

Come indicato in precedenza la normativa in materia fiscale per quanto attiene ai pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni è disciplinata dalle quattro direttive e dai due allegati al protocollo dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania; non esiste un testo consolidato. Questa situazione genera una complessità giuridica nei confronti di quanti debbano consultare la legislazione vigente. La raccolta della legislazione vigente in un unico atto consentirà di semplificare, chiarire e agevolare l'applicazione della normativa armonizzata per le imprese e i professionisti del settore.

L'accertamento dell'imposizione alla fonte e le procedure di rimborso volte ad attuare gli sgravi fiscali stabiliti dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni in materia di doppia imposizione generano costi elevati di adeguamento alla normativa. Le formalità amministrative sono necessarie per dimostrare il diritto di avvalersi degli sgravi fiscali per doppia imposizione o per accreditare l'importo delle imposte estere versate e ridurre in conseguenza le imposte sulle società nello stato di residenza. Le società devono inoltre trattenere le imposte e sono quindi rimborsate se l'amministrazione tributaria ritiene che esse possano essere ammesse a beneficiare dell'esenzione o della riduzione fiscale a norma del trattato. Inoltre, nel caso in cui le aliquote di ritenuta alla fonte siano equivalenti ai crediti d'imposta nello Stato di residenza, la ritenuta è calcolata sul pagamento, mentre la riduzione nello Stato di residenza è possibile solo in seguito, al momento della presentazione della domanda di rimborso. Le imprese subiscono quindi costi di liquidità. In base alla valutazione d'impatto le iniziative contenute nella presente proposta di rifusione per eliminare le ritenute alla fonte in un cospicuo numero di casi avrebbero per conseguenza un risparmio in termini di costi di adeguamento alla normativa stimato fra 38,4 e 58,8 milioni di EUR.

Commento degli articoli

- Esenzione fiscale

L'articolo 1, paragrafo 1 è modificato. La finalità è esentare i pagamenti di interessi e di canoni dalle ritenute alla fonte. Le dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio al momento dell'adozione della direttiva contenevano il seguente passaggio: "Il Consiglio e la Commissione convengono che i vantaggi della direttiva su interessi e canoni non debbano spettare alle società che sono esenti dall'imposta sul reddito di cui alla direttiva stessa. Il Consiglio invita la Commissione a proporre a tempo debito le modifiche necessarie riguardo a questa direttiva". I considerando della direttiva dichiarano che è necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro¹⁰. La Commissione condivide il punto di vista del Consiglio

¹⁰ Considerando 3 della direttiva.

secondo il quale le disposizioni della direttiva non devono presentare lacune tali da consentire di eludere l'imposizione fiscale dei pagamenti di interessi e di canoni. A tal fine nel 2003¹¹ ha adottato una proposta prossima all'accordo in sede di Consiglio Ecofin. La Commissione ha ritirato detta proposta poiché doveva presentare la presente rifusione della direttiva, come previsto dall'allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2010¹². La rifusione modifica pertanto l'articolo 1, paragrafo 1, al fine di chiarire che gli Stati membri devono concedere i benefici della direttiva solo quando il pagamento degli interessi o dei canoni non sia esente dall'imposta sulle società in capo al proprietario beneficiario nello Stato membro di residenza. In particolare si intende affrontare la situazione di una società o di una stabile organizzazione che versa l'imposta sui redditi ma beneficia di uno speciale regime fiscale che esenta i pagamenti esteri di interessi o canoni ricevuti. In questi casi lo Stato di origine non sarebbe obbligato a esentare detta società dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva.

- Definizione di Stato d'origine

Resta immutato l'articolo 1, paragrafo 2, che identifica lo Stato d'origine come lo Stato membro dal quale sono effettuati i pagamenti.

Ai fini della presente definizione, l'articolo 1, paragrafo 3, chiarisce che si ritiene che una stabile organizzazione effettui un pagamento qualora questo rappresenti una spesa fiscalmente deducibile. La relazione della Commissione sulla direttiva indicava che appare evidente dal contesto che la finalità del requisito di deducibilità fiscale mira a garantire che i benefici della direttiva siano applicabili solo nei confronti di quei pagamenti che rappresentano spese suscettibili di essere imputate alla stabile organizzazione. Nella sua forma attuale la disposizione sarebbe tuttavia applicabile anche ai pagamenti per i quali la deduzione è rifiutata per motivi diversi. La rifusione modifica detto paragrafo per chiarire che la direttiva è applicabile quando il pagamento è collegato alle attività svolte dalla stabile organizzazione.

- Definizione di beneficiario effettivo

Il beneficiario effettivo è definito all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, che non è modificato.

- Pagamenti effettuati o ricevuti da stabili organizzazioni

Non è modificato l'articolo 1, paragrafo 6, che disciplina i casi in cui i pagamenti sono effettuati o ricevuti mediante stabili organizzazioni.

- Società consociate

Non è modificato l'articolo 1, paragrafi 7 e 10, che tratta della soglia di partecipazione fra le società impegnate nella transazione che dà luogo al pagamento.

- Ambito territoriale

¹¹ Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, COM(2003) 841.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2010 – "È ora di agire", COM(2010) 135 definitivo.

Resta immutato l'articolo 1, paragrafo 8, che dispone che la direttiva si applichi ai soli pagamenti intraunionali.

- Tassazione nello Stato membro del beneficiario

Non è modificato l'articolo 1, paragrafo 9, concernente le prerogative fiscali dello Stato membro del beneficiario.

- Procedura di certificazione

Non è modificato l'articolo 1, paragrafi 11, 12, 13 14, concernente la procedura da seguire per certificare il diritto all'esenzione.

- Procedura di rimborso

Non è modificato l'articolo 1, paragrafi 15 e 16, che disciplina la procedura per rimborsare l'imposta trattenuta se la società ha diritto all'esenzione.

- Definizione di interessi e di canoni

Restano immutate le definizioni di interessi e di canoni di cui all'articolo 2. Detto articolo è accorpato all'articolo 3, che contiene definizioni utili ai fini dell'applicazione della direttiva.

- Definizione di società

Conformemente all'articolo 3, lettera a), ora articolo 2, lettera c), la direttiva riguarda le società di uno Stato membro aventi una delle forme di cui all'allegato I, residenti in uno Stato membro e soggette a uno dei tipi di imposta sul reddito elencati nella direttiva. L'elenco delle entità cui si applica è stilato facendo riferimento al diritto nazionale delle società ed è incluso nell'allegato I.

La presente rifusione modifica la copertura personale della direttiva per estenderla al maggior numero possibile di entità. A tal fine sono stati seguiti due criteri.

In primo luogo, l'elenco di entità alle quali si applica attualmente la direttiva è più ristretto rispetto a quello allegato alla direttiva sulle società madri e figlie. Quest'ultima si applica alla distribuzione di dividendi e persegue lo stesso obiettivo, ossia eliminare le ritenute alla fonte e il rischio di doppia imposizione nel caso dei flussi transfrontalieri di capitali: la direttiva concerne i pagamenti di interessi e di canoni, mentre la direttiva sulle società madri e figlie riguarda i pagamenti di dividendi. La modifica della direttiva estende l'elenco al fine di allinearla con quello della direttiva sulle società madri e figlie. Questa soluzione consentirà di rendere più neutra l'imposizione.

Uno dei risultati di questa modifica sarà l'inclusione della Società europea (SE) e della Società cooperativa europea (SCE) nell'elenco delle società coperto dalla direttiva. Si amplieranno le finalità perseguite da questi due tipi di strumenti legislativi europei, ossia la creazione e la gestione di società aventi dimensione europea, senza gli ostacoli generati dalla disparità e dalla limitata applicazione territoriale della legislazione nazionale¹³. Pertanto la SE consentirà

¹³ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), cfr. paragrafo 7 della relazione, GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1, e Regolamento (CE)

alle società attive in più di uno Stato membro di stabilirsi come società unica di diritto europeo e di conseguenza di operare attraverso l'Unione con un unico dispositivo di diritto delle società e di sistemi unificati di gestione e rendicontazione. Mentre nello statuto della SE non esistono disposizioni mirate specificatamente all'imposizione, lo strumento stabilisce che la SE sia soggetta alle "disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale"¹⁴. Tali società per azioni, elencate nell'allegato dello statuto della SE, sono altresì incluse nell'elenco delle società di cui all'allegato della direttiva. In pratica la SE gode già dei benefici della direttiva poiché lo Stato membro ove vi è la sede legale deve concedere gli stessi benefici applicabili alle rispettive tipologie nazionali di società per azioni. Tuttavia, sia a fini di chiarezza, sia per sottolineare l'importanza attribuita dalla Commissione, quest'ultima propone che la SE sia esplicitamente menzionata nell'elenco allegato alla presente direttiva¹⁵.

Analogamente lo statuto della SCE non contiene disposizioni specifiche in materia di imposizione¹⁶, in modo che si applichino che le disposizioni fiscali degli Stati membri e dell'UE. La Commissione ritiene fondamentale promuovere questo nuovo tipo di società e fornire il quadro giuridico necessario per consentire alle imprese di impiegare nel miglior modo possibile questa forma giuridica. La SCE riceverà lo stesso trattamento delle cooperative nello Stato membro ove si trova la loro sede legale e pertanto, in via indiretta, i benefici della direttiva previsti per le tipologie nazionali già coperte. Mentre alcune di esse sono già incluse nell'elenco allegato alla direttiva, si propone di includere nel nuovo allegato una o più di dette cooperative. In tali circostanze la Commissione propone che la SCE sia inclusa anche nell'elenco di società. Anche se, come nel caso della SE, l'inclusione è ritenuta più un segnale volto a sottolineare l'importanza attribuita dalla Commissione alla SCE e al fine di evitare ogni incertezza o dubbio, questa misura garantisce che la SCE benefici appieno della direttiva.

In secondo luogo, l'elenco allegato alla direttiva è più esteso rispetto a quello della direttiva sulle società madri e figlie. È il caso delle voci relative a Cipro, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia e alla Slovenia. Per questi casi l'elenco non è modificato poiché si ritiene che dette forme societarie godano già dei benefici della direttiva e non debbano essere escluse dal regime fiscale armonizzato. In caso contrario le loro aspettative legittime sarebbero infrante ed esse dovrebbero far fronte a quelle barriere fiscali al mercato interno cui cercano di porre rimedio il TFUE e la direttiva.

Vi sono alcune voci non modificate poiché identiche a quelle incluse nella direttiva sulle società madri e figlie. È questo il caso delle entità britanniche, finlandesi, lettoni, lituane, maltesi, polacche, portoghesi e romene.

n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), cfr. paragrafo 6 della relazione, GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

¹⁴ Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto II del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001.

¹⁵ Si segue il medesimo approccio per modificare la direttiva sulle società madri e figlie (90/434/CEE) e la direttiva sulle fusioni (90/435/CEE), ove la Società europea è esplicitamente inclusa nell'elenco delle società cui si applicano le direttive.

¹⁶ Considerando 16 dello statuto della SCE.

Dall'altra parte, l'elenco deve essere aggiornato e vi sono due entità da rimuovere, in quanto non più esistenti, quali la tedesca "bergrechtliche Gewerkschaft" e l'ungherese "közhasznú társaság".

La presente rifusione sostituisce inoltre l'elenco delle imposte cui sono soggette le società, attualmente incluso nell'articolo 3, lettera a), punto iii) che sarà inserito in qualità di allegato I, parte B.

- Definizione di società consociata

Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), si ritiene che due società siano consociate qualora una delle società detenga una partecipazione azionaria minima del 25% del capitale della seconda società o se una società terza detiene una partecipazione azionaria minima del 25% del capitale sia della società pagatrice sia di quella beneficiaria. Se gli Stati membri lo desiderano, possono fissare un livello di partecipazione inferiore al 25% al fine di determinare se una società eserciti un controllo sufficiente sull'altra. Essi possono inoltre sostituire il criterio della quota minima con quello dei diritti di voto.

Questa soglia di partecipazione è superiore a quella prevista nella direttiva sulle società madri e figlie, che stabilisce un mero 10% di partecipazione diretta o indiretta. La rifusione modifica detta disposizione per allineare i requisiti previsti dalla direttiva per considerare due società consociate con quelli fissati dalla direttiva sulle società madri e figlie. Pertanto la soglia di partecipazione diretta pari al 25% è ridotta a una soglia di partecipazione diretta o indiretta pari al 10%. Questa nuova soglia mira a evitare talune distorsioni economiche derivate dal diverso ambito d'applicazione delle due direttive. Tale disposizione è rinumerata articolo 2, lettera d).

- Definizione di stabile organizzazione

L'articolo 2, lettera c), concernente la definizione di stabile organizzazione, è rinumerato articolo 2, lettera e) ma il contenuto resta immutato.

- Esclusione di pagamenti a titolo di interessi e di canoni

L'articolo 4, rinumerato articolo 3, che esclude dalla definizione di interessi e di canoni i pagamenti derivati da transazioni di natura ibrida, non è modificato.

- Frodi e abusi

L'articolo 5, rinumerato articolo 4, che contiene disposizioni contro gli abusi, non è modificato dalla presente rifusione.

- Disposizioni transitorie

L'articolo 6, rinumerato articolo 5, non è modificato nella sostanza, ma la sua formulazione è adeguata al fine di prendere in considerazione le disposizioni transitorie stabilite per la Bulgaria nel pertinente atto di adesione e per sopprimere i riferimenti alla Slovacchia, che dal 1° maggio 2006 non gode più delle disposizioni transitorie.

- Riesame

L'articolo 8 stabiliva che la Commissione riferisse al Consiglio in merito alla direttiva e la relazione è stata presentata nell'aprile del 2009. Tale disposizione è stata aggiornata e rinumerata articolo 7, per fissare un nuovo termine per il riesame dell'incidenza della direttiva e la verifica del conseguimento degli obiettivi. Quattro anni dopo l'attuazione la Commissione deve riferire al Consiglio Ecofin e al Parlamento europeo in merito all'impatto della rifusione.

- Clausola limitativa

L'articolo 8 è una disposizione standard nell'ambito dell'armonizzazione fiscale. La direttiva stabilisce gli obblighi minimi relativi all'imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni ma non esclude altri regimi più favorevoli disciplinati dalle legislazioni nazionali o dai trattati in materia di doppia imposizione.

- Attuazione, abrogazione, entrata in vigore e destinatari

Gli articoli 6, 9, 10 e 11 sono disposizioni standard usate per i fini specifici della rifusione. L'articolo 12 è una disposizione standard che indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente rifusione non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ☒ sul funzionamento ☒ ~~che istituisce la Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒
europea, in particolare l'articolo ~~94~~ ☒ 115 ☒ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁸,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi¹⁹ ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

¹⁷ GU C del , pag. .

¹⁸ GU C del , pag. .

¹⁹ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

↓ 2003/49/CE considerando 1
(adattato)

- (2) In un mercato ~~unico~~ ☒ interno ☒ avente le caratteristiche di un mercato ~~interno~~ ☒ nazionale ☒ le operazioni tra società di Stati membri diversi non dovrebbero essere assoggettate ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicabile alle medesime operazioni effettuate tra società dello stesso Stato membro.
-

↓ 2003/49/CE considerando 2

- (3) Attualmente tale condizione non è soddisfatta riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni. Le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o multilaterali, non possono sempre assicurare l'eliminazione della doppia imposizione e la loro applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità per le imprese interessate.
-

↓ 2003/49/CE considerando 4

- (4) L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società.
-

↓ 2003/49/CE considerando 3
⇒ nuovo

- (5) È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro ⇒ e che i benefici della direttiva siano applicabili solo se i redditi derivati dai pagamenti siano effettivamente assoggettati ad imposizione fiscale nello Stato membro della società beneficiaria o nello Stato membro nel quale è situata la stabile organizzazione ⇐.
-

↓ nuovo

- (6) La presente direttiva deve essere applicabile alle sole società aventi una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A, e la finalità è estendere detto elenco per coprire il maggior numero possibile di società soggette a imposta.
- (7) Ai fini dell'ampliamento dell'elenco di entità cui si applica la presente direttiva, è possibile seguire due criteri. In primo luogo si può osservare che molte voci dell'elenco sono più restrittive di quelle incluse nella direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle

società madri e figlie di Stati membri diversi²⁰. È importante allineare entrambi gli elenchi e ampliare quello allegato alla presente direttiva.

- (8) In secondo luogo, nell'elenco allegato alla presente direttiva esistono voci identiche o più ampie rispetto a quelle di cui alla direttiva 90/435/CEE e che non devono essere modificate, affinché tali entità possano continuare ad avvalersi dei benefici della presente direttiva.
- (9) La definizione di società consociate della presente direttiva stabilisce una partecipazione diretta minima del 25%, mentre la direttiva 90/435/CEE dispone l'esenzione delle distribuzioni di dividendi nel caso di partecipazione diretta o indiretta pari al 10%. Il regime fiscale armonizzato relativo ai pagamenti di interessi e di canoni deve essere coordinato con quello di cui alla direttiva 90/435/CEE e i requisiti in materia di partecipazione della presente direttiva devono essere ridotti a partecipazioni dirette o indirette pari al 10%.
- (10) L'esenzione fiscale disposta dalla presente direttiva nel caso dei pagamenti effettuati da organizzazioni stabili presuppone che essi rappresentino per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui essa è situata, in modo che i benefici di cui alla presente direttiva possano essere negati nel caso in cui la deduzione sia rifiutata, anche quando i pagamenti sono relativi alle sue attività. È importante chiarire che l'esenzione è applicabile nei casi in cui il pagamento rappresenti una spesa sostenuta ai fini dell'attività dell'organizzazione stabile.

↓ 2003/49/CE considerando 5

- (11) Le norme dovrebbero applicarsi soltanto all'importo dei pagamenti di interessi o di canoni che sarebbe stato concordato dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza di particolari rapporti tra di loro.

↓ 2003/49/CE considerando 6

- (12) Occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi.

↓ 2003/49/CE considerando 7
(adattato)

- (13) Per motivi di bilancio ☒, la Bulgaria, ☒ la Grecia ed il Portogallo dovrebbero essere autorizzati a beneficiare di un periodo transitorio per poter diminuire gradualmente le imposte, rimosse sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni, finché non saranno in grado di applicare le disposizioni dell'articolo 1.

²⁰ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

↓ 2003/49/CE considerando 8

- (14) Per motivi di bilancio, la Spagna, avendo varato un piano per incrementare il potenziale tecnologico spagnolo, dovrebbe essere autorizzata per un periodo transitorio a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 relative ai pagamenti di canoni.
-

↓ 2004/76/CE considerando 2 e 3
(adattato)

- (15) L'applicazione della ☒ presente ☒ direttiva ~~2003/49/CE~~ potrebbe creare difficoltà finanziarie alla Repubblica ceca, alla Lettonia, alla Lituania, ☒ e ☒ alla Polonia e ~~alla Slovacchia~~ tenuto conto delle aliquote di ritenuta alla fonte applicate in virtù della normativa interna, delle convenzioni fiscali sul reddito e sul capitale, e delle entrate fiscali che ne derivano.
- (16) Pertanto, questi ~~paesi in via di adesione~~ ☒ Stati membri ☒ dovrebbero essere autorizzati, in via provvisoria e fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi²¹, a non applicare ~~alcune~~ ☒ le ☒ disposizioni dell'articolo 1 della ☒ presente ☒ direttiva ~~2003/49/CE~~ relative, nel caso della Lettonia e della Lituania, ai pagamenti di interessi e di canoni e, nel caso della Repubblica ceca, ☒ e ☒ della Polonia ~~e della Slovacchia~~, soltanto ai pagamenti di canoni.
-

↓ 2003/49/CE considerando 9
(adattato)
⇒ nuovo

- (17) Decorsi tre anni dalla data in cui la ☒ presente ☒ direttiva dev'essere recepita, la Commissione deve riferire in merito all'impatto al Consiglio ⇒ e al Parlamento europeo ⇐ , ⇒ al fine di accertare le modalità di conseguimento degli obiettivi ⇐ ~~in particolare ai fini dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva stessa ad altre società od imprese e della revisione dell'ambito di applicazione della definizione di interessi e di canoni, allo scopo di realizzare la necessaria convergenza delle disposizioni relative agli interessi e ai canoni delle vigenti legislazioni nazionali e delle convenzioni bilaterali e multilaterali sulla doppia imposizione.~~
-

↓ 2003/49/CE considerando 10
(adattato)

- (18) Dato che l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'introduzione di un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello ☒ unionale ☒ comunitario, la Comunità ☒ l'Unione ☒ può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui

²¹ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

all'articolo 5 del trattato ~~☒~~ sull'Unione europea ~~☒~~ . Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo~~☒~~.

↓ nuovo

- (19) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (20) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,
-

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e procedura

1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato ~~☒~~ membro ~~☒~~ su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro ~~⇒~~ e sia effettivamente assoggettato all'imposizione sui redditi derivati da tali pagamenti nell'altro Stato membro ~~⇐~~ .

2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato "Stato d'origine".

↓ 2003/49/CE
⇒ nuovo

3. Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese ~~fiscamente deducibili~~ ~~⇒~~ sostenute ai fini delle sue attività ~~⇐~~ ~~nello Stato membro in cui essa è situata.~~

↓ 2003/49/CE

4. Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.

↓ 2003/49/CE (adattato)

5. Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:

a) nella misura in cui il credito, il diritto ~~o~~ l'utilizzo ~~di~~ ~~o~~ ~~l'informazione~~ che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione; e

b) nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentino redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell'~~articolo 3, lettera a), punto iii)~~ ☒ allegato I, parte B ☒ o, in Belgio, all'"impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders", in Spagna all'"Impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

↓ 2003/49/CE

6. Se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra parte di tale società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni ai fini del presente articolo.

7. Il presente articolo si applica soltanto se la società che è il pagatore, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo, o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.

8. Il presente articolo non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.

9. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.

↓ 2003/49/CE (adattato)

10. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un altro Stato membro, qualora le condizioni di cui all'articolo ~~3, lettera b)~~ ☒ 2, lettera d) ☒ , non abbiano persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

11. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 2 ☒ 2 ☒ sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.

12. Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione a norma della presente direttiva all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo ~~3~~ ☒ 2 ☒. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall'emanazione.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:

- a) prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;
- b) prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;
- c) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo ~~3, lettera a), punto iii)~~ ☒ 2, lettera c), iii) ☒, da parte della società beneficiaria;
- d) partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all'articolo ~~3, lettera b)~~ ☒ 2, lettera d) ☒.
- e) data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).

Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).

↓ 2003/49/CE

14. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informa immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.

15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l'esenzione a norma del presente articolo, un'istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.

16. Lo Stato di origine rimborsa l'eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell'istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull'imposta rimborsata, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.

Articolo 2

Definizione ☒ i ☒

Ai fini della presente direttiva ☒ , si intende per ☒:

- a) "interessi": i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni ~~odi~~ prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli, obbligazioni o prestiti; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
- b) "canoni": i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, ~~di~~ brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

c) "società di uno Stato membro": qualsiasi società che

- i) ha una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A; e
- ii) secondo la normativa fiscale dello Stato membro in questione, è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulla ~~ae~~ doppia ~~imposizione~~ sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori dell'☒ 'Unione ☒ ~~a Comunità~~; e
- iii) è assoggettata, senza esserne esentata, ad una delle imposte ~~seguenti~~ ☒ elencate nell'allegato I, parte B ☒ ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;;

- ~~impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,~~
- ~~selskabsskat in Danimarca,~~
- ~~Körperschaftsteuer in Germania,~~
- ~~Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia,~~
- ~~impuesto sobre sociedades in Spagna,~~

- ~~impôt sur les sociétés in Francia;~~
 - ~~corporation tax in Irlanda;~~
 - ~~imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia;~~
 - ~~impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo;~~
 - ~~vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;~~
 - ~~Körperschaftsteuer in Austria;~~
 - ~~imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo;~~
 - ~~ylteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia;~~
 - ~~statlig inkomstskatt in Svezia;~~
 - ~~corporation tax nel Regno Unito;~~
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- ~~Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca;~~
 - ~~Tulumaks in Estonia;~~
 - ~~φόρος εισοδήματος a Cipro;~~
 - ~~Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia;~~
 - ~~Pelno mokeskis in Lituania;~~
 - ~~Társasági adó in Ungheria;~~
 - ~~Taxxa fuq l-income a Malta;~~
 - ~~Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;~~
 - ~~Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia;~~
 - ~~Daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia;~~
-

↓ 2006/98/CE articolo 1 e allegato
punto 9, lettera a)

- ~~корпоративен данък in Bulgaria;~~
- ~~impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania;~~

↓ 2003/49/CE (adattato) ⇒ nuovo

d) "società consociata": una società è considerata consociata di una seconda società per lo meno scalfioreché:

i) la prima detiene una partecipazione ~~diretta~~ minima del ~~25~~ ⇒ 10 ⇐ % nel capitale della seconda, oppure

i) la seconda detiene una partecipazione ~~diretta~~ minima del ~~25~~ ⇒ 10 ⇐ % nel capitale della prima, oppure

iii) una terza società detiene una partecipazione ~~diretta~~ minima del ~~25~~ ⇒ 10 ⇐ % nel capitale sia della prima sia della seconda.

Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio dell'☒ 'Unione ☒ a Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;

e) "stabile organizzazione": una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività.

↓ 2003/49/CE

Articolo 3

Esclusione di pagamenti a titolo di interessi o canoni

1. Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:

a) pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;

b) pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;

c) pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

d) pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.

2. Qualora, a motivo di particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, ovvero tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal

beneficiario effettivo in assenza dei rapporti in questione, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.

Articolo 4

Frodi e abusi

1. La presente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi.

2. Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1

Articolo 5

Norme transitorie per ☒ la Bulgaria ☒ →₁ la Repubblica ceca ← , la Grecia, la Spagna, →₁ la Lettonia, la Lituania, la Polonia ← ☒ e il Portogallo e la Slovacchia

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1

1. La Grecia, →₁ la Lettonia, la Polonia ← ed il Portogallo sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 ☒ della presente direttiva ☒ fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE ~~del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi~~. Per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% nei primi quattro anni e il 5% negli ultimi quattro anni.

↓ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

La Lituania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 ☒ della presente direttiva ☒ fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. Durante i primi quattro anni del periodo transitorio di sei anni, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una

stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non deve superare il 10%; nei due anni seguenti l'aliquota dell'imposta su siffatti pagamenti non deve superare il 5%.

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

→₁ La Repubblica ceca e ← la Spagna sono autorizzate, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 ☒ della presente direttiva ☒ fino alla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Per un periodo transitorio di sei anni a decorrere dalla data dianzi citata, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10%. ~~La Slovacchia è autorizzata, per quanto riguarda esclusivamente il pagamento di canoni, a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 durante un periodo transitorio di due anni che decorre dal 1° maggio 2004.~~

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

☒ La Bulgaria è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014. ☒

Tali norme transitorie sono tuttavia subordinate all'applicazione continuativa di aliquote d'imposta inferiori a quelle di cui al primo, al secondo e al terzo comma previste da accordi bilaterali tra ☒ la Bulgaria, ☒ →₁ la Repubblica ceca, ← la Grecia, la Spagna, →₁ la Lettonia, la Lituania, la Polonia ← ☒ o ☒ il Portogallo ~~e la Slovacchia~~ e altri Stati membri. Prima della fine di ciascuno dei periodi transitori di cui al presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità un'eventuale proroga dei summenzionati periodi transitori.

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1

2. Se una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione situata in detto Stato membro di una società di uno Stato membro:

- riceve interessi o canoni da una società consociata situata in ☒ Bulgaria, ☒ Grecia, →₁ Lettonia, Lituania, Polonia ← o Portogallo,

↓ 2003/49/CE
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

- riceve canoni da una società consociata situata nella →₁ Repubblica ceca o ← in Spagna, ~~e in Slovacchia~~,
-

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1

- riceve interessi o canoni da una stabile organizzazione situata in ☒ Bulgaria, ☒ Grecia, →₁ Lettonia, Lituania, Polonia ← o Portogallo di una società consociata di uno Stato membro,

o

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

- riceve canoni da una stabile organizzazione situata nella →₁ Repubblica ceca ← ☒ ☒ o ☒ in Spagna, ~~e in Slovacchia~~ di una società consociata di uno Stato membro,

il primo Stato membro autorizza la detrazione, dall'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione che ha ricevuto tale reddito, di un importo pari all'imposta pagata, a norma del paragrafo 1, su tale reddito ☒ in Bulgaria, ☒ →₁ nella Repubblica ceca, ← in Grecia, Spagna, →₁ Lettonia, Lituania, Polonia, ← o Portogallo ~~e in Slovacchia~~.

↓ 2003/49/CE (adattato)
→₁ 2004/76/CE articolo 1,
paragrafo 1 (adattato)

3. La detrazione di cui al paragrafo 2 non può superare il più basso tra i due valori seguenti:

- a) l'imposta dovuta ☒ in Bulgaria, ☒ →₁ nella Repubblica ceca ← , in Grecia, in Spagna, →₁ in Lettonia, in Lituania, in Polonia ← o in Portogallo ~~e in Slovacchia~~ su tale reddito sulla base del paragrafo 1;
-

↓ 2003/49/CE

o

- b) la quota dell'imposta sul reddito della società o della stabile organizzazione cui sono stati corrisposti gli interessi o i canoni, calcolata prima della detrazione, che grava su detti pagamenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene la società o in cui è situata la stabile organizzazione.

↓ 2003/49/CE (adattato)

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva~~ ☒ all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A al più tardi ☒ entro il 1° gennaio ~~2004~~ ☒ 2012 ☒. Essi ~~ne informano~~ comunicano immediatamente ☒ al ☒ la Commissione ☒ il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva ☒.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~ ☒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ☒

↓ 2003/49/CE

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di corrispondenza fra le disposizioni nazionali adottate ed i corrispondenti articoli della presente direttiva.

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 7

Riesame

~~Entro il 31 dicembre 2006~~ ⇒ Entro il 31 dicembre 2016 ⇐ la Commissione riferisce al Consiglio in merito all' ⇒ incidenza economica ⇐ ~~applicazione~~ della presente direttiva, ~~in particolare al fine di estenderne l'ambito di applicazione a società o imprese diverse da quelle di cui all'articolo 3 e all'allegato.~~

↓ 2003/49/CE

Articolo 8

Clausola limitativa

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

↓ nuovo

Articolo 9

Abrogazione

La direttiva 2003/49/CE, quale modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

↓ 2003/49/CE (adattato)

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno ☒ successivo ☒ alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ nuovo

L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, l'articolo 2, lettere c) e d) e l'allegato I, parte A sono applicabili dal 1° gennaio 2013.

↓ 2003/49/CE

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

↓ 2003/49/EC (adattato)

ALLEGATO I

PARTE A

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA C), della direttiva

↓ nuovo

- (1) La Società europea o Societas Europaea (SE), quale istituita dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)²² e dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²³;
-

↓ nuovo

- (2) ⇒ la Società cooperativa europea (SCE), quale istituita dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)²⁴ e dalla direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²⁵; ⇐
-

↓ 2003/49/CE
⇒ nuovo

- (3~~e~~) le società di diritto belga denominate: "naamloze vennootschap/société anonyme", "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée", ⇒ "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité limitée", "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité illimitée", "vennootschap onder firma"/"société en nom collectif", "gewone commanditaire vennootschap"/"société en commandite simple", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società ⇐ ~~nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato~~;

²² GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

²³ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

²⁴ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

²⁵ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

↓ 2006/98/CE articolo 1 e allegato
punto 9, lettera b)
⇒ nuovo

- (4~~aa~~) società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", ⇒ "неперсонифицирано дружество", ⇐ "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- (5~~p~~) le società di diritto ceco denominate: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo";
-

↓ 2003/49/CE
⇒ nuovo

- (6~~b~~) le società di diritto danese denominate: "aktieselskab" e "anpartsselskab" ⇒ e altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber" ⇐ ;
- (7~~e~~) le società di diritto tedesco denominate: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", e ~~"bergrechtliche Gewerkschaft"~~ ⇒ "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società ⇐ ;
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- (8~~q~~) le società di diritto estone denominate: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
-

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (9~~gh~~) le società ~~di~~ ⇒ costituite o esistenti conformemente al ⇐ diritto irlandese ~~denominate~~ ~~"public companies limited by shares or by guarantee"~~, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" ⇒ e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989 ⇐ ;

↓ 2003/49/CE
⇒ nuovo

- (10~~d~~) le società di diritto greco denominate: 'ανώνυμη εταιρία', ⇒ 'εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)' e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società ⇔ ;
- (11~~e~~) le società di diritto spagnolo denominate: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato ⇒ e altre entità costituite in conformità del diritto spagnolo e soggette all'imposta spagnola sulle società ("Impuesto sobre sociedades") ⇔ ;
- (~~12~~) le società di diritto francese denominate: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", ⇒ "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, "coopératives", "unions de coopératives" ⇔ , e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale ⇒ e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società ⇔ ;
- (13~~h~~) le società di diritto italiano denominate: "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", ⇒ "società cooperative", "società di mutua assicurazione" ⇔ nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- (14~~e~~) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito;
- (~~15~~) le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";
- (~~16~~) le società ~~di diritto lituano~~ costituite in conformità del diritto lituano ~~dotate di personalità giuridica~~;

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (~~17~~) le società di diritto lussemburghese denominate: "société anonyme", "société en commandite par actions", ⇒ "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società ⇔ ;

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- (~~18~~) le società di diritto ungherese denominate: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "résztvénytársaság", "egyesülés", "~~közhasznú társaság~~", "szövetkezet";
- (~~19~~) le società di diritto maltese denominate: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";
-

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (~~20~~) le società di diritto ~~neerlandese~~ ☒ olandese ☒ denominate: "naamloze vennootschap", e "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", ⇒ "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società ⇐ ;
- (~~21~~) le società di diritto austriaco denominate: "Aktiengesellschaft", e "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", ⇒ "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società ⇐ ;
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato
⇒ nuovo

- (~~22~~) le società di diritto polacco denominate: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" ⇒ , "spółdzielnia", "przedsiębiorstwo państwowe" ⇐ ;
-

↓ 2003/49/CE

- (~~23~~) le società commerciali o società di diritto civile ~~di aventi~~ forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
-

↓ 2006/98/CE articolo 1 e allegato
punto 9, lettera b)

- (~~24~~) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată";
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- (25) le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo";

- (26) le società di diritto slovacco denominate: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť", "verejná obchodná spoločnosť", "družstvo";

↓ 2003/49/CE

- (~~m~~27) le società di diritto finlandese denominate: "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

↓ 2003/49/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (~~e~~28) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", e "försäkringsaktiebolag", ⇒ "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag" ⇐ ;

↓ 2003/49/CE

- (~~e~~29) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

↓ 2003/49/CE (adattato)

☒ PARTE B

ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA C) ☒

↓ 2003/49/CE

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

↓ 2006/98/CE allegato punto 9,
lettera a)

- корпоративен данък in Bulgaria,

↓ 2004/66/CE allegato

- Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

↓ 2003/49/CE

- selskabsskat in Danimarca,

- Körperschaftsteuer in Germania,

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- Tulumaks in Estonia,

↓ 2003/49/CE

- corporation tax in Irlanda,
 - Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia,
 - impuesto sobre sociedades in Spagna,
 - impôt sur les sociétés in Francia,
 - imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- φόρος εισοδήματος a Cipro,
 - Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,
 - Pelno mokestis in Lituania,
-

↓ 2003/49/CE

- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- Társasági adó in Ungheria,
 - Taxxa fuq l-income a Malta,
-

↓ 2003/49/CE

- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
 - Körperschaftsteuer in Austria,
-

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,
-

↓ 2003/49/CE

- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo,
-

↓ 2006/98/CE articolo 1 e allegato
punto 9, lettera a)

- impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania,

↓ 2004/66/CE articolo 1 e allegato

- Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,
 - Daň z príjmov právnických osôb in Slovacia,
-

↓ 2003/49/CE

- yhteisöjen tulovero/inkomstkatten för samfund in Finlandia,
- statlig inkomstkatt in Svezia,
- corporation tax nel Regno Unito.



ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 2003/49/CE del Consiglio

(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49)

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio solo sezione V, punto 3 dell'allegato

(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35)

Direttiva 2004/76/CE del Consiglio

(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106)

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio solo punto 9 dell'allegato

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 10)

Direttiva	Termini di attuazione nel diritto nazionale	Data di applicazione
2003/49/CE	1° gennaio 2004	1° luglio 2011 (1) (2) 1° luglio 2013 (3) 1° gennaio 2015 (4)
2004/66/CE	1° maggio 2004	—
2004/76/CE	1° maggio 2004	—
2006/98/CE	1° gennaio 2007	—
(1) Applicabile alla Lituania per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1. (2) Applicabile alla Repubblica ceca e alla Spagna per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1 in materia di pagamento di canoni. (3) Applicabile a Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1. (4) Applicabile alla Bulgaria per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1.		

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/49/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2, lettere a) e b)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, lettera c) e allegato I, parte B
Articolo 3, lettere b) e c)	Articolo 2, lettere d) ed e)
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
—	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Allegato	Allegato I, parte A
—	Allegato II
—	Allegato III
—	